TESTO UNICO DI LEGGE SULLE ACQUE E SUGLI IMPIANTI ELETTRICI

Art. 35

Le utenze di acqua pubblica sono sottoposte al pagamento di un annuo canone, secondo le norme seguenti:

per ogni modulo (litri cento al minuto secondo) di acqua potabile o di irrigazione, senza, obbligo di restituire le colature o residui di acqua, annue lire duecento;

se con obbligo di restituire le colature o residui di acqua, annue lire cento;

per l'irrigazione di terreni con derivazione non suscettibile di essere fatta a' bocca tassata, per ogni ettaro, annue lire due;

per ogni cavallo dinamico nominale di forza motrice, annue lire dodici.

La forza motrice nominale e' calcolata in base alla differenza di livello fra i due peli morti dei canali a monte ed a valle del meccanismo motore.

Il canone e' regolato sulla media della forza motrice nominale disponibile nell'anno.

In nessun caso il canone e' inferiore a lire dodici.

Versione in vigore dal 23 gennaio 1934, non più in vigore dal 2 gennaio 1943 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Testo unico di legge sulle acque e sugli impianti elettrici
Estremi	Regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 8 gennaio 1934

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 23 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/testo-unico-di-legge-sulle-acque-e-sugli-impianti-elettrici/art-35/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it